



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 38

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PATRIZI	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TERRINONI	PAOLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE SANTI	LEONARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. con n. 5312/11 depositato il 14/07/2011, ricevuta S - /2011
 - avverso la sentenza n° 436/14/2010
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

altre parti coinvolte:

AG.RISCOSS. ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA CRISTOFORO COLOMBO 269 00147 ROMA RM
DIFESO DA AVV. LUPI CRISTIANA
LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 41- 00185 ROMA RM

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2004 03197561 IRPEF 2000
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2004 03197561 ADDIZ. IRPEF 2000

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 5312/11

UDIENZA DEL

14/12/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

69/38/12

PRONUNCIATA IL:

14/12/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/2/12

Il Segretario

Cariello

FATTO

La parte contribuente, con ricorso in data 29/11/06, impugnava la cartella di pagamento in epigrafe, emessa ex art.36bis DPR 600/73, a seguito del controllo del Mod.Unico 2001, anno di imposta 2000, lamentandone l'omessa notifica e la tardività dell'iscrizione a ruolo, secondo il principio del tempus regit actum e l'omessa comunicazione di irregolarità.

L'Ag. delle Entrate, Uff.co.Rm.3, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva sul punto controverso che riguarda l'attività propria dell'Agente per la riscossione: tuttavia osservava che comunque la contribuente era a conoscenza della pretesa impositiva, per esserle stata preventivamente notificata la comunicazione di irregolarità.

Gerit Equitalia si costituiva in giudizio e difendeva il proprio operato, avendo notificato la cartella che si assume non notificata, correttamente, ossia nel rispetto dell'art.26 DPR 602/73 e di averla notificata tempestivamente.

La C.T.P. accoglieva il ricorso della contribuente, non riconoscendo documentata la notifica della Comunicazione di irregolarità in data 29/07/03.

Avverso la sentenza proponeva appello l'Ag.delle Entrate lamentandone il difetto di motivazione su punti decisivi. Nel merito insisteva sulla tempestività della cartella e sulla fondatezza della pretesa impositiva per omessi versamenti.

La parte contribuente non si costituiva in giudizio.

La C.T.R. adita accoglieva l'appello, ritenendo tempestiva la notifica della cartella, ai sensi della legge 156/05.

Ricorre per la revocazione della sentenza di appello, ex art. 395 n.4 cpc, richiamando l'art.64 del D.lgs 546/92, la parte contribuente lamentando la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che la motivazione della sentenza impugnata riguarda un oggetto diverso dai motivi di ricorso che erano la tardività dell'iscrizione a ruolo e l'omessa prova dell'avvenuta comunicazione di irregolarità.

Con proprie controdeduzioni l'Ag.delle Entrate osserva che, nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi della revocazione ex art.395 n.4 cpc, non ricorrendo l'errata percezione di un fatto da parte del giudice.

Gerit Equitalia, con memoria depositata in data 13/1/12, si costituisce in giudizio contestando l'ammissibilità del ricorso per revocazione proposto dalla parte contribuente, nonché la tardività dello stesso perchè proposto oltre 6 mesi dal deposito della sentenza.

Durante la discussione pubblica, la parte insiste altresì di non aver ricevuto copia dell'appello e di non aver ricevuto la convocazione per l'udienza di trattazione e, pertanto, lamenta l'irregolarità del contraddittorio e chiede disporsi la remissione della controversia innanzi alla CTR.

L'Ufficio chiede preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per omessa notifica dello stesso; nel merito poi insiste sull'inammissibilità, poichè la fattispecie non rientra nell'elencazione tassativa di cui all'art.395 cpc, mentre per i vizi di legittimità lamentati, il ricorso doveva eventualmente essere proposto innanzi alla Corte di Cassazione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto, preliminarmente ritiene ammissibile la costituzione in giudizio di Gerit Equitalia, non essendo perentorio il termine previsto dall'art.23 D.lgs 546/92, per la costituzione in giudizio.

Ancora preliminarmente ritiene che, l'avvenuta costituzione in giudizio da parte dell'Ufficio, abbia sanato il vizio di notifica dallo stesso lamentato.

Respinge inoltre l'eccezione di tardività del ricorso per revocazione, in quanto proposto oltre sei mesi dal deposito della sentenza impugnata, perchè trattasi di controversia instaurata prima dell'entrata in vigore della L.69 del 4/7/09 e, quindi, disciplinata dal vecchio rito (conforme cass. Civ. 17152/11).

Nel merito osserva che la parte contribuente ha proposto ricorso per revocazione lamentando il vizio di ultrapetizione, ex art.112 cpc, della sentenza n.436/14/10 ed il vizio di irregolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di appello.

Orbene, al di là del fatto che i lamentati vizi sembrano non sussistere perchè, quanto al contraddittorio, l'atto di appello risulta regolarmente notificato con la compiuta giacenza in data 4/12/09, giusta ricevuta prodotta dall'Ufficio mentre la comunicazione dell'udienza di trattazione non doveva essere inviata perchè non vi era richiesta di pubblica udienza, invece, quanto al vizio di ultrapetizione, perchè, correttamente, i giudici a quo hanno applicato il nuovo assetto normativo di cui alla L.156/05; tuttavia gli stessi, in quanto vizi di legittimità, avrebbero dovuto essere censurati in Cassazione, non rientrando, nè l'uno e nè l'altro, in una ipotesi di errore di fatto nella percezione degli atti e dei documenti di causa, secondo quanto previsto dall'invocato art.395 n.4 cpc.

In considerazione della materia trattata, si ritiene di compensare tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso in revocazione. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 14/12/2011

Il Relatore

Il Presidente